

Modifica delle misure di salvaguardia definitive istituite dal Reg.to di esecuzione (UE) 2019/159 sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 206 del 30/06/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione del 29 giugno 2020, che modifica, a decorrere dal 1° luglio 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce, fino al 30 giugno 2021, misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Tra le principali novità introdotte a decorrere dal 1° luglio 2020, vi sono :

1. Adeguamenti specifici destinati alle seguenti categorie di prodotti

- a. Categoria 1 (Prodotti piatti laminati a caldo)
- b. Categoria 8 (Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili)
- c. Categoria 25 – Grandi tubi saldati
- d. Categoria 4B (Fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico)

Per quanto concerne la categoria 25, la Commissione ha ritenuto necessario apportare un adeguamento all'attuale concezione del contingente in uso, al fine di evitare squilibri indesiderati nel suo utilizzo, suddividendo questa categoria in due sottocategorie: un primo sotto contingente tariffario (per la categoria 25A), relativo ai codici NC normalmente utilizzati nei grandi progetti di ingegneria (7305 11 00 e 7305 12 00) ed un secondo sotto contingente tariffario (per la categoria 25B), riguardante i rimanenti codici NC dove sono, invece, classificati gli acciai non utilizzati in tali progetti (7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00 e 7305 90 00).

Per quanto riguarda la gestione di tali sottocategorie, la categoria di prodotti 25A consiste in un contingente tariffario globale unico per garantire pari opportunità a tutti i potenziali offerenti nell'ambito di progetti su larga scala. La categoria di prodotti 25B consiste in contingenti specifici per i paesi che hanno raggiunto una quota media delle importazioni di almeno il 5 % nel periodo di riferimento 2015-2017, ed in un contingente residuo per gli altri.

Per quanto concerne la categoria 4B, la Commissione pur restando del parere che sarebbe auspicabile valutare alternative per separare ulteriormente, se possibile, le importazioni di acciaio destinato al settore automobilistico nell'ambito della categoria 4B ha tuttavia deciso di non applicare alcun nuovo meccanismo specifico per questa categoria di prodotti, ma di applicare gli adeguamenti di volume solo alle categorie di prodotti per le quali sono stati individuati effetti negativi.

## 2. Potenziali effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con i partner commerciali preferenziali

Come si evince dai consideranda del Reg.to (UE) 2020/894, la Commissione, richiamando l'argomentazione esposta nel primo regolamento di riesame, secondo cui tutti gli accordi bilaterali, a cui le parti interessate hanno fatto riferimento, consentono l'istituzione di misure di salvaguardia come le attuali, ha ribadito che non sussiste alcun obbligo giuridico di esentare tali Paesi dalle misure in questione.

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, queste si applicano "erga omnes" al prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dalla provenienza. Come già osservato nel primo regolamento di riesame, «le uniche eccezioni a tali norme riguardano la situazione specifica di alcuni paesi in via di sviluppo o, a seconda dei casi, gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali».

## 3. Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base a statistiche aggiornate sulle importazioni

In base ai dati relativi all'intero anno 2019, le importazioni da taluni paesi, che erano esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia, hanno superato la soglia del 3 % in talune categorie di prodotti. Pertanto, a seguito di riesame, i seguenti Paesi sono stati ora assoggettati alle misure in questione.

- il Brasile per la categoria di prodotti 3°;
- la Macedonia del Nord per la categoria di prodotti 12;
- la Tunisia per la categoria di prodotti 4°;
- la Turchia per la categoria di prodotti 6;
- gli Emirati arabi uniti per la categoria di prodotti 21;
- il Vietnam per la categoria di prodotti 5;

La Commissione ha quindi valutato se, per le suddette categorie, i paesi in via di sviluppo interessati rispondessero ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese. A tal fine la Commissione ha valutato se nel periodo 2015-2017 le importazioni di tali categorie da parte dei paesi interessati rappresentassero almeno il 5 % delle importazioni totali in quel periodo in qualsiasi categoria. Dalla valutazione è emerso che nessuno di questi paesi rispondeva ai criteri per beneficiare di un contingente specifico per paese. Tutti questi paesi rientrano quindi nell'ambito del contingente residuo nelle rispettive categorie di prodotti.

Per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia, l'esito del presente riesame è il seguente: —il Brasile è escluso dalle categorie di prodotti 1, 6 e 7, per le quali le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state rispettivamente dell'1,53 %, dell'1,55 % e del 2,25 %, —l'Egitto è escluso dalla categoria di prodotti 1, per la quale le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state dell'1,75 %, —il Vietnam è escluso

dalla categoria di prodotti 4A, per la quale le relative quote delle importazioni nel 2019 sono state dell'1,23 %.

In seguito a questo esercizio di ricalcolo la Commissione ha aggiornato l'elenco delle esclusioni sulla base delle cifre aggiornate relative alle importazioni per ciascuna delle 26 categorie di prodotti oggetto delle misure [l'elenco completo aggiornato figura nell'allegato I del Reg.to (UE) 2020/894].

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) 2020/894.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/894 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il regolamento è presente sul nostro sito [www.euroitalia-editrice.it](http://www.euroitalia-editrice.it) sezione Politica Agricola – PRODOTTI DI ACCIAIO